

6. L'autorità competente può esentare l'unità navale dalla visita di cui al comma 5 acquisendo la dichiarazione ai fini rilasciata dall'organismo di classificazione autorizzato attestante la conformità dell'unità navale ai requisiti tecnici ridotti per le navi adibite alla navigazione interna previsti dal decreto legislativo.

7. Esperita la visita o sulla base della dichiarazione ai fini di cui al comma 6, l'autorità competente rilascia il certificato supplementare europeo per la navigazione interna, conforme al modello di cui all'allegato VII del decreto legislativo e contenente l'indicazione dei requisiti tecnici ridotti adottati.

8. Nel caso in cui per la riduzione dei requisiti tecnici sia necessario realizzare degli adeguamenti sull'unità navale, si applicano le procedure previste dall'art. 6 del presente decreto.

Art. 10.

Rilascio del certificato provvisorio europeo della navigazione interna

1. Nei casi previsti dall'art. 12, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *e)* e dal comma 2 del decreto legislativo, il proprietario, l'armatore, o il loro rappresentante, presenta all'autorità competente una domanda per il rilascio del certificato provvisorio europeo della navigazione interna, allegando la pertinente documentazione tecnica.

2. L'autorità competente può richiedere documentazione integrativa e, se del caso, un'attestazione rilasciata da un organismo di classificazione autorizzato di libera scelta del richiedente ove si dichiara l'idoneità alla navigazione dell'unità navale o del galleggiante o dell'impianto galleggiante.

3. Prima del rilascio del certificato provvisorio europeo della navigazione interna, l'autorità competente sottopone l'unità di cui al comma 2 a visita volta a verificarne l'idoneità alla navigazione.

4. Esperita la visita o sulla base dell'attestato rilasciato dall'organismo di classificazione autorizzato, l'autorità competente rilascia il certificato provvisorio europeo della navigazione interna.

5. Il certificato, conforme al modello di cui all'allegato VII del decreto legislativo, ha validità per un solo viaggio da compiere entro un termine non superiore a un mese dal suo rilascio.

6. L'autorità competente rilascia il certificato provvisorio europeo della navigazione interna di validità non superiore ad un mese, previo esito positivo della visita tecnica, in accordo a quanto previsto all'art. 12 del decreto legislativo.

7. Nei casi previsti dall'art. 12, comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *f)* del decreto legislativo, l'autorità competente rilascia il rilascio del certificato provvisorio europeo per la navigazione interna previa richiesta del proprietario, dell'armatore dell'unità navale, o del loro rappresentante.

8. Il certificato di cui al comma 6, conforme al modello di cui all'allegato VII del decreto legislativo, ha validità:

a) nei casi previsti dall'art. 12, comma 1, lettere *b)* e *c)* del decreto legislativo, non superiore a due mesi;

b) nel caso previsto dall'art. 12, comma 1, lettera *f)* del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, di sei mesi, con possibilità di proroga ai sensi dell'art. 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Le modalità delle attività di accertamento e di rilascio dei certificati contenute nel presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche per il rilascio e il rinnovo del certificato comunitario della navigazione interna delle unità navali che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 22 febbraio 2009, n. 22.

2. Nell'attuazione del presente decreto, si applicano le disposizioni dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. A fini statistici, entro il mese di febbraio di ciascun anno l'autorità competente invia all'amministrazione una comunicazione riportante il numero dei certificati rilasciati e di quelli revocati fino al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2021

*Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili*
GIOVANNINI

*Il Ministro
della transizione ecologica*
CINGOLANI

21A07790

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 novembre 2021.


Interventi per la filiera olivicola ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visti gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;



Visto il regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, in particolare gli articoli 29, 152, 153, 154, 155, 156, 159;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116 recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2018, n. 617 recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 2020, n. 156 recante «Definizione dell'importo totale degli aiuti *de minimis* concessi ad una impresa unica e ripartizione fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti *de minimis* concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli»;

Visto l'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante l'istituzione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2021;

Considerato che alcune filiere necessitano di strumenti normativi che consentano di aumentare la competitività della produzione anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste;

Considerati gli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale posti anche dalla normativa europea per migliorare la filiera olivicola;

Considerato che la normativa nazionale di riconoscimento delle organizzazioni di produttori della filiera olivicola-olearia prevede che le stesse debbano commercializzare una quota del prodotto dei propri soci;

Considerato che nei nuovi orientamenti comunitari sulla Politica agricola comune post 2023 si attribuisce un ruolo sempre più centrale alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni per favorire, tra l'altro, l'aggregazione dell'offerta e la regolazione del mercato;

Visto il piano di settore olivicolo-oleario 2016 approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24 marzo 2016;

Acquisita l'intesa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 3 novembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e risorse

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di concessione di contributi per il sostegno e lo sviluppo della filiera olivicola-olearia al fine di favorire l'aggregazione nel settore, l'incremento della produzione nazionale di olive, aumentando la sostenibilità complessiva del settore, con particolare riguardo allo sviluppo e alla salvaguardia delle aree svantaggiate di cui all'art. 32, paragrafo 1, lettere a), b), c) del regolamento UE n. 1305/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le risorse del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» sono destinate, per l'anno 2021, alla filiera olivicola-olearia nella misura di 30 milioni di euro ai soggetti beneficiari individuati dal presente decreto.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono così ripartite:

a. 10 milioni di euro per il sostegno di investimenti in nuovi impianti con le caratteristiche di cui all'allegato 1 del presente decreto;

b. 20 milioni di euro per il sostegno di investimenti nell'ammodernamento di impianti esistenti con le caratteristiche di cui all'allegato 2 del presente decreto.

4. In caso di residui, le risorse vengono allocate automaticamente sulla misura con maggiore richiesta.

5. Gli aiuti sono concessi nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa europea in materia di aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.



Art. 2.

Beneficiari

1. Possono beneficiare del sostegno di cui al presente decreto i produttori olivicoli associati ad organizzazioni di produttori riconosciute che, al momento della presentazione della domanda di cui all'art. 3, risultano in possesso di fascicolo aziendale attivo inserito nel SIAN e le cui superfici agricole siano contenute all'interno del medesimo fascicolo aziendale.

2. Trovano altresì applicazione le condizioni e i criteri previsti negli allegati 1 e 2.

3. Ogni olivicoltore di cui al comma 1 può presentare un'unica richiesta di contributo ai sensi del presente decreto.

Art. 3.

Domanda di sostegno

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, AGEA stabilisce e pubblica sul proprio sito istituzionale una circolare attuativa recante le modalità per la presentazione delle domande di sostegno. Dette modalità afferiscono alla definizione di un sistema idoneo a consentire la celere presentazione delle domande e la relativa istruttoria da parte di AGEA. Fatta salva la disciplina contenuta nel presente decreto, la circolare stabilisce anche i termini e le modalità per lo svolgimento della procedura istruttoria volta all'attribuzione del beneficio.

2. Alle domande di cui al comma 1 deve essere allegata una relazione a firma di un tecnico abilitato (agronomo, perito agrario o agrotecnico), contenente almeno: la descrizione dell'oliveto (cultivar utilizzate, sesto di impianto, sistema di irrigazione da fonte autorizzata, ecc.), che ai fini dell'ammissibilità al sostegno deve avere una superficie non inferiore a 2 ettari, i riferimenti catastali e grafici delle superfici interessate.

Art. 4.

Contributo ammissibile

1. A seguito dell'istruttoria delle domande e della relativa documentazione, AGEA, con risorse proprie e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, provvede a giudicare quelle ritenute ammissibili, stabilisce una graduatoria sulla base della superficie interessata dagli investimenti proposti da ciascun beneficiario, dando priorità agli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art. 1 e con maggior superficie e calcola, per ciascuna richiesta giudicata ammissibile, il relativo contributo riconoscibile fino a esaurimento delle risorse. Ulteriori priorità vengono assegnate agli impianti a partire da 389 piante/ha e con conduzione in irriguo.

2. Il contributo riconoscibile per ciascuna domanda è calcolato nella misura massima del 70 per cento del massimale di spesa come risultante dagli allegati al presente decreto. Il massimo di aiuti concedibili è quantificato in complessivi euro 25.000 per impresa.

3. Gli importi relativi alle eventuali rinunce o revoche sono assegnati agli esclusi secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 5.

Contributo erogato e anticipazioni

1. Entro diciotto mesi dall'accettazione del beneficio, i produttori beneficiari devono completare le attività oggetto di contributo e presentare ad AGEA la richiesta di erogazione del contributo corredata dalla relativa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per le operazioni riportate in allegato al presente decreto.

2. Il contributo viene erogato entro trenta giorni dalla richiesta del beneficiario, presentata nel rispetto delle modalità individuate da AGEA con propria circolare attuativa.

3. Fermo restando quanto previsto all'art. 4 del presente decreto, l'importo del contributo erogato non può superare in ogni caso il limite stabilito al comma 2 dell'art. 4 ed è concesso nell'ambito e con le regole stabilite per il regime di aiuti *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, così come modificato dal regolamento (UE) n. 316/2019.

4. Al fine di garantire la rapida esecuzione delle operazioni, AGEA è autorizzata, su richiesta dei beneficiari, ad eseguire un pagamento in anticipo pari all'ottanta per cento del contributo spettante di cui all'art. 4, comma 2.

5. Per beneficiare dell'anticipo di cui al paragrafo 4 i richiedenti dovranno costituire apposita garanzia fidejussoria, pari al 110% del valore dell'anticipazione richiesta, da presentare al momento della richiesta dell'anticipo.

6. Fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, così come definite dal regolamento UE n. 1306/2013 e recepite nel regolamento UE n. 1308/2013, in caso di mancata o di parziale realizzazione delle attività oggetto di contributo entro il limite temporale di cui al comma 1, il beneficiario decade dal contributo e provvede a restituire l'anticipazione di cui al comma 4, se erogata, tenendo comunque conto dell'applicazione di una tolleranza tecnica alla misurazione delle superfici pari al 5%.

Art. 6.

Monitoraggio

1. AGEA trasmette al Ministero, alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano la situazione conclusiva relativa all'istruttoria, con indicazione analitica del numero di pratiche istruite, distinte in ammissibili e non ammissibili ai contributi, dei contributi richiesti e concessi e, con periodicità bimestrale, i contributi erogati ed eventuali ulteriori indicazioni.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2021

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico
e del Ministero delle politiche agricole, registrazione n. 1042



ALLEGATO 1

INVESTIMENTI IN NUOVI IMPIANTI

Sono ammissibili al contributo di cui all'art. 1, comma 3, punto a), gli investimenti in nuovi impianti che rispettano tutte le seguenti condizioni e criteri oggettivi:

- i. Superficie minima interessata pari a 2 ha;
- ii. Utilizzo esclusivamente di cultivar italiane, storiche/autoctone, appartenenti all'elenco delle cultivar della biodiversità nazionale da piante auto radicate o innestate (di età non inferiore ai diciotto mesi) di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 7521 del 4 marzo 2016 recante «Attuazione del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto» e successive modificazioni ed integrazioni (uno specifico elenco delle cultivar italiane autoctone sarà predisposto dal Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica);
- iii. Adozione di sistemi di agricoltura di precisione (DSS) con sensori di campo.

Nell'ambito di tale misura, sono ammesse a contributo le spese per impianto di nuovi oliveti, sostenute per le seguenti tipologie di operazione:

IMPIANTO BASE

- 1) Lavorazioni preparatorie,
- 2) Concimazioni di fondo,
- 3) Squadratura e picchettamento,
- 4) Acquisto piantine,
- 5) Messa a dimora,
- 6) Tutori.

COSTI AGGIUNTIVI

- 1) Scasso,
- 2) Shelter,
- 3) Impianto irriguo a goccia (materiali e manodopera),
- 4) Impianto di sostegno dedicato (materiali e manodopera).

Di seguito, si riporta la tabella di sintesi delle unità di costo *standard* ammesse al contributo, per un impianto allevato a vaso (costi ad *ha*):

OLIVO ALLEVATO A VASO	
Operazione	Da 389 piante/ha
impianto base	Euro 8.353,00
importo aggiuntivo per scasso	Euro 820,00
importo aggiuntivo per impianto irriguo	Euro 1.450,00
importo aggiuntivo per struttura di sostegno	Euro 1.744,00
importo aggiuntivo per shelter	Euro 210,00

OLIVO ALLEVATO A VASO	
Operazione	Fino a 388 piante/ha
impianto base	Euro 4.581,00
importo aggiuntivo per scasso	Euro 820,00
importo aggiuntivo per impianto irriguo	Euro 1.229,00
importo aggiuntivo per struttura di sostegno	Euro 1.482,00
importo aggiuntivo per shelter	Euro 116,00

La tabella i costi ammissibili al contributo di cui al presente decreto sono riferiti all'Unità di costo *Standard* (UCS) redatta da ISMEA/ Rete rurale nazionale. Tale approccio consente la individuazione di un costo *standard* applicabile in tutte le regioni, consentendo così l'applicazione della misura in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale.

ALLEGATO 2

INVESTIMENTI IN AMMODERNAMENTO

Sono ammissibili al contributo di cui all'art. 1, comma 3, punto b), gli investimenti in ammodernamento di impianti esistenti che rispettano tutte le seguenti condizioni e criteri oggettivi:

- i. Superficie minima interessata pari a 2 ha;
- ii. Utilizzo esclusivamente di cultivar italiane, storiche/autoctone, appartenenti all'elenco delle cultivar della biodiversità nazionale da piante auto radicate o innestate (di età non inferiore ai diciotto mesi) di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 7521 del 4 marzo 2016 recante «Attuazione del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto» e successive modificazioni ed integrazioni (uno specifico elenco delle cultivar italiane autoctone sarà predisposto dal Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica);
- iii. Età degli olivi pari o superiore a 40 anni;
- iv. Adozione di sistemi di agricoltura di precisione (DSS) con sensori di campo.

Nell'ambito di tale misura, sono ammesse a contributo le spese sostenute per le seguenti tipologie di operazione:

- 1) Infittimento oliveti esistenti,
- 2) Reimpianto oliveti esistenti/riconversione varietale,
- 3) Interventi di potatura straordinaria finalizzate al recupero produttivo degli oliveti, ivi compresa quella di riforma,
- 4) Realizzazione impianto irriguo a goccia.

OLIVO ALLEVATO A VASO (Da 389 piante/ha)	
Operazione	euro
Reimpianto oliveti esistenti (costi ad ha)	
Estirpazione	4.000,00
Impianto base	8.353,00
Importo aggiuntivo per scasso	820,00
Importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.450,00
Importo aggiuntivo per struttura di sostegno	1.744,00
Importo aggiuntivo per shelter	210,00
Infittimento (costo a pianta)	8,00
Potatura di riforma (costo a pianta)	22,00

OLIVO ALLEVATO A VASO (Fino a 388 piante/ha)	
Operazione	euro
Reimpianto oliveti esistenti (costi ad ha)	
Estirpazione	4.000,00
Impianto base	4.581,00
Importo aggiuntivo per scasso	820,00
Importo aggiuntivo per impianto irriguo	1.229,00
Importo aggiuntivo per struttura di sostegno	1.482,00
Importo aggiuntivo per shelter	116,00
Infittimento (costo a pianta)	8,00
Potatura di riforma (costo a pianta)	22,00



Per le operazioni di estirpazione, infittimento e potatura di riforma, trattasi di costi massimi ammessi a contributo in base ai valori medi.

21A07791

DECRETO 22 dicembre 2021.

Aggiornamento del registro nazionale di varietà da conservazione di specie agrarie e ortive al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 18 novembre 2019, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, reg. n. 14, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dot.ssa Simona Angelini;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019,

n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 49 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante le modalità per l'ammissione al Registro nazionale delle varietà da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari;

Visto l'art. 52, comma 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà da conservazione al registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 22 marzo 2021, n. 134655, successivamente integrata con direttiva dipartimentale n. 149040 del 30 marzo 2021, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 24 marzo 2021, n. 139583, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;

Viste la nota della Regione Toscana interessata, con la quale è stato espresso parere favorevole all'iscrizione al Registro nazionale della varietà da conservazione di specie ortiva sotto riportata;

Vista la richiesta di modifica della zona di produzione delle sementi e delle superfici sulle quali si intende effettuare la produzione presentata dal responsabile della conservazione in purezza per le varietà iscritte con decreto ministeriale n. 33959 del 23 luglio 2021;

Visti i pareri espressi dal gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, è iscritta nel registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la varietà da conservazione sotto riportata corredata dalle indicazioni inerenti la zona di origine, la zona di produzione delle sementi, la superficie destinata alla coltivazione, nonché l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione e i limiti quantitativi per produzione annuale delle sementi.

